

BASE

1031

**Polizza  
INFORTUNI**

1 003 00000 00114500470

AGENZIA <b>MILANO</b>										NUMERO ARCHIVIO <b>00114500470</b>	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/2579	374	77	132237209		1031	14	2015	1	0	0	
EFFETTO POLIZZA	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO				
31/12/2015	31/12/2016	31/12/2016	1 ANNUALE		29/12/2015						
CONVENZIONE		COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE		90600		CODICE PAG. 921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
ASS.DI CULTURA SPORT E TEMPO LI - VIA DI MONTECATINI, 5 - 00186 ROMA RM										80185150580	

PREMI					
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA*	PROV. RISCHIO
					RM
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO					
32	80				

La presente polizza è integrata dal Fascicolo informativo mod. 1031 edizione 01/06/2014

**RIEPILOGO DELLE PERSONE, GARANZIE PRESTATE, SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E TIPO AMMINISTRATIVO**

GRUPPO 1			
	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)
NUMERO PERSONE			
		TASSO %	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE
INFORTUNI: MORTE			80.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE			80.000,00
FRANCHIGIA % (2)			
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)			
FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO			
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)			
FRANCHIGIA GG.			20,00
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			

GRUPPO 2			
	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)
NUMERO PERSONE			
		TASSO %	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE
INFORTUNI: MORTE			
INVALIDITÀ PERMANENTE			
FRANCHIGIA % (2)			
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)			
FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO			
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)			
FRANCHIGIA GG.			
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			

**TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE**

(1) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTATE ALLE RETRIBUZIONI  
(2) SE INDICATE SI INTENDONO IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI

**NOTE:**  
\* Premio per Morte e Invalidità Permanente (vigente art. 15 comma 1 lett. F) del D.P.R. 917/86) euro 6.166,67.

**INFORMATIVA HOME INSURANCE**

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE****Il Contraente dichiara:**

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01/06/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:
  - non esistono altre polizze della Società o di altre Compagnie di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente
  - non si sono verificati sinistri nei tre anni precedenti la stipula della polizza a carico delle garanzie prestate
  - non sono state annullate per sinistro, né dalla Società né dalle altre Compagnie, polizze per i medesimi rischi qui assicurati


**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE



**IL CONTRAENTE**


A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero


**Il Contraente dichiara:**

- ✓ di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnare loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

**IL CONTRAENTE**

A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero


**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- |  |   |
|--|---|
| Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro                                       | Art. 2.4 - Liquidazione ai beneficiari per la morte dell'Assicurato           |
| Art. 1.9 - Altre assicurazioni   | Art. 2.13 - Arbitrato irrituale   |
| Art. 1.10 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione            | Art. 2.14 - Limite di indennizzo per sinistro collettivo                      |
| Art. 1.11 - Persone non assicurabili e cessazione dell'assicurazione         | Art. 3.7 - Estensioni - lettera b) infortuni determinati da calamità naturali |
| Art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro                                      | Condizione Particolare cod. 80 - Regolazione del premio                       |
| Art. 2.2 - Condizioni patologiche preesistenti - criteri di indennizzabilità |   |

**IL CONTRAENTE**

A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero



Polizza emessa il 29/12/2015

Il premio della rata alla firma è stato pagato il \_\_\_\_\_

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

\_\_\_\_\_



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: via Stallinardo, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale Lv. Euro 1.996.129.451,62  
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209  
AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

**Contraente/Assicurato** ASS. DI CULTURA SPORT E TEMPO LIB  
**Domicilio** VIA DEI MONTECATINI, 5 - 00186 ROMA - RM  
**Codice Fiscale** 80185150580

POLIZZA INFORTUNI BASE

**Garanzie Infortuni**

**DEFINIZIONI**

<b>Assicurato</b>	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Nella fattispecie il "Tesserato" ACSI SETTORE CICLISMO -
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. Nella fattispecie l'Acsci settore Ciclismo o soggetto obbligato
<b>Franchigia</b>	La parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo Indennità Infortunio</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni constatabili
<b>Invaldit� Permanente</b>	Riduzione parziale o totale della validit� dell'assicurato la cui conseguenza viene indennizzata come danno extrapatrimoniale, ed � indipendente dalla professione esercitata.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Societ�
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale � prestata la garanzia assicurativa.
<b>Societ�</b>	L'impresa assicuratrice. Nella fattispecie la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
<b>Tesserati</b>	Tutti coloro che siano in possesso della Tessera (cartellino), e cio� Soci, Dirigenti, Giudici, Direttori di Gara, Direttori Sportivi, Direttori di corsa, Direttori di organizzazione, Motostaffettisti, Cicloturisti e Amatori
<b>Day hospital</b>	La degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni chirurgiche e mediche che siano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• riferite a sole terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva);</li> <li>• documentate da cartella clinica;</li> <li>• praticate in ospedale, cliniche, o strutture all'uopo autorizzate;</li> <li>• effettuate con la presenza continua, nella struttura, di un medico.</li> </ul>
<b>Istituto di cura</b>	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata (convenzionata o no con Il Servizio Sanitario Nazionale) regolarmente autorizzata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, esclusi, comunque, stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici, case di riposo.
<b>Ricovero</b>	La degenza, risultante dalla cartella clinica, comportante almeno un pernottamento in Istituto di cura.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio** - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**1.2 - Altre assicurazioni** - L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare per iscritto alla Societ  l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed   tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

**1.3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia** - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale   assegnata la Polizza oppure alla Societ . Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

**1.4 - Frazionamento del Premio** - Premesso che il Premio annuo   indivisibile, la Societ  pu  concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Societ   

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

**1.5 - Modifiche dell'assicurazione** - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**1.6 - Aggravamento del Rischio** - Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

**1.7 - Diminuzione del Rischio** - Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.8 - Proroga dell'assicurazione** - In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**1.9 - Oneri fiscali** - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**1.10 - Rinvio alle norme di legge** - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****2.1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, salvo che la Polizza stabilisca una data successiva. Poiché il Premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili (numero dei Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO), esso viene anticipato in via provvisoria e pagato poi trimestralmente sulla base del numero tesserati. La Contraente si impegna a comunicare, con scadenza trimestrale IL NUMERO DEI TESSERATI. Alla scadenza di ciascun TRIMESTRE e sulla base dei dati forniti dalla Contraente che dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni, la Società emetterà appendice di regolazione Premio che la Contraente pagherà entro 30 giorni dalla data di emissione. Il Premio versato a titolo di anticipo alla firma del contratto, sarà dedotto dal Premio di regolazione dovuto solo del primo trimestre.

**2.2 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI**

La presente Assicurazione è stipulata per conto altrui. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

**2.3 PERSONE ASSICURATE E LORO IDENTIFICAZIONE**

L'Assicurazione è valida e operativa per ciascun Tesserato a partire dal giorno in cui lo stesso si è regolarmente iscritto all' ACSI SETTORE CICLISMO presso il relativo Comitato Provinciale e/o società Affiliata. Per l'identificazione delle persone assicurate, si farà riferimento ai registri centrali e periferici della Contraente, registri che la stessa Contraente si obbliga a esibire in qualsiasi momento, con ogni altro documento probatorio in suo possesso, o a semplice richiesta della persona incaricata dalla Società di fare accertamenti o controlli in merito.

**2.4 COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie relative alla presente Polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

**3. CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO SULLE CONDIZIONI GENERALI****3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

In ottemperanza al Decreto 3 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010 n° 296, che si intende espressamente richiamato, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, l'Assicurazione viene prestata per gli infortuni che i Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO subiscono nella qualità di:

- a) CICLOTURISTI e AMATORI, durante qualsiasi gara, manifestazione, gita, raduno, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati dalla Contraente o da sue Società affiliate, nonché durante allenamenti collettivi o individuali; i CICLOTURISTI e gli AMATORI sono assicurati, in quanto incaricati dal proprio Comitato

1031

1 003 00000 00114500470

**Allegato a polizza  
INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

Provinciale/Società, anche quando svolgono mansioni di DIRIGENTI, GIUDICI DI GARA, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, MOTOSTAFFETTISTI, SOCI.

- b) SOCI, MOTOSTAFFETTISTI, DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE, DIRIGENTI, GIUDICI, DIRETTORI DI GARA e DIRETTORI SPORTIVI, durante la partecipazione ad allenamenti individuali o collettivi anche non organizzati dalla Contraente o dai suoi Organi periferici, o mentre prestano la loro opera a corsi, riunioni, assemblee, raduni e manifestazioni sportive che siano organizzati dalla Contraente o da Organi periferici della stessa; per i Tesserati in qualità di SOCI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA, DIRETTORI SPORTIVI e GIUDICI DI GARA l'Assicurazione è operante anche quando gli stessi, nell'ambito del regolamento ACSI SETTORE CICLISMO, si scambino le mansioni; l'Assicurazione non è operante qualora i predetti Tesserati svolgessero attività cicloturistiche o amatoriali.

A parziale deroga del contenuto del Decreto 3 novembre 2010, si ribadisce e precisa che i Tesserati di cui ai punti a) e b) si intendono assicurati anche durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gite, gare, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che siano organizzati da altri Enti, Federazioni, Organizzazioni o Associazioni per le attività cicloturistiche e amatoriali.

L'Assicurazione è altresì estesa agli infortuni sofferti dai Tesserati ACSI -SETTORE CICLISMO durante il percorso, con qualsiasi mezzo, escluso in ogni caso i mezzi aerei o subacquei, dalla propria abitazione al luogo ove si svolgono le manifestazioni e nel percorso di ritorno.

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dai Tesserati ACSI -SETTORE CICLISMO in qualità di addetto al servizio d'Ordine di manifestazioni sportive organizzate dalla Contraente o da sue Società Affiliate

**3.2 Somme assicurate.**

Le somme assicurate per ogni TESSERATO ACSI -SETTORE CICLISMO per l'opzione BASE, scelta dallo stesso Tesserato al momento dell'iscrizione sono:

- caso morte: euro 80.000,00  
caso di invalidità permanente: euro 80.000,00  
diaria da ricovero: euro 20,00  
diaria da gesso: euro 15,00

**3.3 CASO DI MORTE**

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari. (Articolo 12 Decreto 3 novembre 2010)

**3.4 CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE**

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità stabilito dall'Allegato A) al Decreto 3 novembre 2010 (sotto riportato), tenendo conto della franchigia di cui all'Art. 3.5.

**3.5 FRANCHIGIE**

Nel caso di invalidità permanente pari o inferiore al 7% della totale, non è dovuto alcun indennizzo. Se l'invalidità permanente supera il 7% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale.

**3.6 INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA**

In caso di Ricovero in Istituto di cura pubblico o privato, anche in regime di Day Hospital, reso necessario da Infortunio, la Società corrisponde l'Indennità convenuta per ogni giorno di Ricovero a partire dal 5° giorno successivo a quello del Ricovero e per la durata massima di 90 giorni per ogni Infortunio.

**3.7 Diaria da gesso**

In caso di gessatura (e/o tutore rigido ecc...) reso necessario da Infortunio, la Società corrisponde l'Indennità convenuta per ogni giorno di gesso a partire dal 4° giorno successivo a quello dell'applicazione e per la durata massima di 20 giorni per ogni Infortunio.

**3.8 Art 2.12 - "Rinuncia al diritto di surrogazione"**

L'art. 2.12 "Rinuncia al diritto di surrogazione" delle Condizioni di Assicurazione - "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri", si intende abrogato.  
Pertanto la Società può avvalersi del diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili dell'infortunio, così come previsto dall'Art. 1916 del C.C.

1031

1 003 00000 00114500470

**Allegato a polizza  
INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

**4. ESCLUSIONI, LIMITI, PERSONE NON ASSICURABILI****4.1 ESCLUSIONI**

Non sono compresi nell'Assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da:

- a) guida di qualsiasi veicolo a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
- b) uso di natanti e mezzi aerei, salvo che l'Assicurato sia a bordo, in qualità di passeggero, di natante o di aereo di Società che gestisce linee regolari;
- c) affezione, contagio, intossicazione, fatta eccezione, per quest'ultima, da quanto previsto all'art. 5.1;
- d) inondazioni, eruzioni vulcaniche, maremoti e movimenti tellurici;
- e) eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- f) conseguenti a stato di ebbrezza acuto, ad abuso di psicofarmaci, a uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- g) conseguenti all'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo accertata in base alle normative vigenti;
- h) occorsi in occasione di partecipazione a imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) guerra o insurrezione, contaminazione nucleare, biologica o chimica a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere. Per contaminazione s'intende l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che provochino infermità o morte. Per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende ma non si limita all'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona od un gruppo di persone che agisca per conto proprio, su incarico o in collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o di intimidire l'opinione pubblica o parte di essa.

Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio, le emie di origine non traumatica e gli infarti non rientrano nella garanzia prestata.

**4.2 LIMITE DI MASSIMO INDENNIZZO**Nel caso di Infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 3.500.000,00=. Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.**4.3 LIMITI TERRITORIALI**

La Società prende atto che fra i Tesserati ACSI SETTORE CICLISMO vi sono cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero. Territorialmente le prestazioni sono regolate come segue:

- a) per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, l'Assicurazione è prestata unicamente durante manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia, nel loro paese di residenza e nei paesi della Comunità Europea;
- b) per tutti gli altri Tesserati, cioè per i cittadini italiani/stranieri residenti in Italia, l'Assicurazione è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da Società o Enti esteri. Il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Italia e in moneta nazionale.

**4.4 PERSONE NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

**5. ESTENSIONE DELLE GARANZIE****5.1 RISCHI VARI**

Fermo restando le esclusioni previste dall'art. 4.1, è compreso in garanzia l'infortunio derivante da malore o incoscienza.

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
**INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

Sono altresì considerati infortuni:

- i colpi di sole o di calore;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie di origine non traumatica;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse, per questi ultimi, le infezioni delle quali sono portatori necessari.

**5.2 INFORTUNI AERONAUTICI**

La garanzia è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati durante le attività connesse alla qualifica di "Tesserato ACSI SETTORE CICLISMO" ed in qualità di passeggero, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da Aeroclub.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

**5.3 DEROGHE PARTICOLARI**

Fermo quanto precisato all'art. 4.5, si conviene di estendere l'Assicurazione anche al non vedente Tesserato ACSI-SETTORE CICLISMO, esclusivamente nell'uso di un tandem in qualità di secondo passeggero e purché alla guida dello stesso vi sia un Tesserato ACSI-SETTORE CICLISMO o di altri Enti equiparati. L'Assicurazione è inoltre estesa al TESSERATO ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipa a manifestazioni sportive di carattere amatoriale - o per ricreazione nel tempo libero - con "macchina a pedali", "HandBike" e "Bike Polo" a condizione che sia iscritto a Società affiliata ACSI-SETTORE CICLISMO che ne preveda l'uso.

L'Assicurazione è estesa:

- ai ragazzi di età tra i 10 e i 15 anni che effettuano gare in BMX e Mountain Bike e Ciclocross purché siano affiliati all'ACSI-SETTORE CICLISMO; questa garanzia è da intendersi valida durante lo svolgimento di allenamenti e gare di BMX e Mountain Bike e Ciclocross organizzate da Società affiliate ACSI-SETTORE CICLISMO o da altri Enti su percorsi appositamente predisposti;
- ai Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipano a gare e allenamenti di BIATHLON;
- ai Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipano a gare e allenamenti di TRIATHLON;
- ai Tesserati ACSI-SETTORE CICLISMO che partecipano a gare e allenamenti di MOUNTAIN BIKE, tenendo presente che:

- a) per escursioni e prove di regolarità vale la tessera da CICLOTURISTA;
- b) per le prove speciali vale la tessera da AMATORE;

**5.4 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Sono dovute dall'assicuratore le seguenti prestazioni aggiuntive:

1. nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
2. qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
3. Sono rimborsate le spese documentate, con il limite di euro 1.000,00:
  - al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio, le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
  - sostenute dal soggetto assicurato, nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, per il ricovero in Istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento;
  - in caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in Istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera di sospetto avvelenamento;

in caso di ricovero del soggetto assicurato in Istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione.

**6. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO**

**6.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI**

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., deve essere presentata o inviata, tramite lettera raccomandata

1031

1 003 00000 001.14500470

**Allegato a polizza  
INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

e/o fax e/o email, Alla B&S ITALIA SPA -VIA SAN LUCA 12/54 entro 30 (trenta) giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuto Sinistro. Nel caso di Sinistro mortale, la denuncia deve essere presentata o inviata nel termine di 5 giorni dall'infornuto o dal momento in cui il Beneficiario ne abbia avuto la possibilità mediante telegramma.

La denuncia dovrà essere sottoscritta dal Tesserato (Assicurato) che ha avuto l'infornuto, dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza dell'infornuto e dal Presidente del Comitato Provinciale ACSI -SETTORE CICLISMO Alla denuncia, che in copia e per conoscenza sarà da inviare anche al Comitato Provinciale ACSI -SETTORE CICLISMO e alla Segreteria Nazionale ACSI -SETTORE CICLISMO, si dovrà unire la fotocopia della Tessera (o cartellino).

**6.2 Estensione alla tutela assicurativa per gli allenamenti (art.7 del Decreto)**

L'Assicurazione si estende alle conseguenze di infornuti che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'Organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infornuto al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta sotto la propria responsabilità, a veridicità della dichiarazione resa.

**6.3 CRITERI DI INDENNIZZO**

La Società corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dell'infornuto che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infornuto può avere esercitato su tali condizioni come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infornuto, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità è liquidato per le sole conseguenze dirette dell'infornuto come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito all'art. 4.5 per le persone assicurabili.

**7.7 CLAUSOLA BROKER**

Alla Società di Brokeraggio B&S Italia Spa - ufficio di Genova è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker dell'A.C.S.I. ai sensi della legge 28.11.84 nb792.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker Incaricato. -

**8.8 CALECOLO DEL PREMIO**

Elementi per il calcolo del premio:

- N.Tesserati preventivati
- costo per tesserato
- premio minimo acquisito 40% del numero dei tesserati a preventivo

Ai fini del calcolo di regolazione, si farà riferimento a quanto stabilito all'Art. 2.1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO del presente allegato di polizza.

**ALLEGATO A**

*Digs. del 3 novembre 2010 - Estrapolato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

LESIONI APPARATO SCHELETRICO CRANIO	
TIPOLOGIA DI LESIONE	PERC.
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%
FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%



1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2,00%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO)	4,00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%
<b>COLONNA VERTEBRALE TRATTO CERVICALE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE PERC.</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I VERTEBRA	10,00%
<b>TRATTO DORSALE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
<b>TRATTO LOMBARE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSALI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
<b>OSSO SACRO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4,00%
<b>COCCIGI</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4,00%
<b>BACINO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3,00%
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO)	6,00%
<b>TORACE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO)	4,00%
FRATTURA STERNO	2,00%

1031

1 003 00000 00114500470

 Allegato a polizza  
**INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

FRATTURA DI UNA COSTA (COMPOSTA)	0,50%
FRATTURA DI UNA COSTA (SCOMPOSTA)	1,50%
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO)	3,00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6,00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10,00%
<b>ARTO SUPERIORE (DX o Sn) BRACCIO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6,00%
<b>AVAMBRACCIO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4,00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5,00%
<b>POLSO E MANO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA SCAFOIDE	5,00%
FRATTURA SEMILUNARE	3,00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2,00%
FRATTURA PISIFORME	1,00%
FRATTURA TRAPEZIO	2,00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2,00%
FRATTURA CAPITATO	2,00%
FRATTURA UNCINATO	2,00%
FRATTURA I° METACARPALE	6,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3,00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)	4,00%
<b>FRATTURA PRIMA FALANGE DITA</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
POLLICE	4,00%
INDICE	3,00%
MEDIO	3,00%
ANULARE	2,00%

1031

1 003 00000 00114500470

 Allegato a polizza  
**INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

MIGNOLO	3,00%
<b>FRATTURA SECONDA FALANGE DITA</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
POLLICE	3,00%
INDICE	2,50%
MEDIO	2,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%
<b>FRATTURA TERZA FALANGE DITA</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
INDICE	2,00%
MEDIO	1,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%
<b>ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA FEMORE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
DIAFISARIA	6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondilli attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10,00%
FRATTURA ROTULA	4,00%
<b>ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA TIBIA</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
DIAFISARIA 3,00%	3,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condilli o faccette articolare fibulare)	5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5,00%
<b>ARTO INFERIORE (DX o Sx) - FRATTURA PERONE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
DIAFISARIA	2,00%
ESTREMITA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale)	3,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%
<b>PIEDE - TARSO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA ASTRAGALO	6,00%
FRATTURA CALCAGNO	7,00%
FRATTURA SCAFOIDE	3,00%
FRATTURA CUSOIDE	4,00%
FRATTURA CUNEIFORME	1,00%

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

<b>PIEDE - METATARSI</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA I° METATARSALE	4,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2,00%
<b>PIEDE - FALANGI</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2,50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%
<b>LESIONI DENTARIE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE 0,25%	0,25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0,50%
<b>LESIONI PARTICOLARI</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8,00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10,00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10,00%
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40,00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20,00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileocecale) -non cumulabile-	40,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO -non cumulabile-	15,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40,00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5,00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4,00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6,00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10,00%
PORTATORE ASINTOMATICO ANTICORPO POSMVO (HIV+)	4,00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE - non cumulabile-	50,00%

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3,00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15,00%
PNEUMONECTOMIA	30,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita Irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50,00%
PERDITA NASO (oltre I due terzi)	30,00%
CORDECTOMIA	15,00%
EMILARINGECTOMIA	25,00%
LARINGECTOMIA	50,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8,00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8,00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4,00%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25,00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10,00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5,00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30,00%
ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30,00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente)	30,00%
PTOSI PALPEBRALE	5,00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45,00%
PERDITA DEL PENE	35,00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE	25,00%
CASTRAZIONE	25,00%
<b>LESIONI MUSCOLO-TENDINEE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9,00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	3,00%

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	6,00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3,00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	5,00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito-	2,50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5,00%
LESIONE DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro-	8,00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2,50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2,50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6,00%
LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3,00%
LUSSAZIONE ROTULA	3,00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6,00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%
<b>AMPUTAZIONI - ARTO SUPERIORE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37,00%

1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4,50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9,00%
<b>AMPUTAZIONI - ARTO INFERIORE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia)	70,00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6,00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%
<b>LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti-Stabilizzati)</b>	
<b>ARTO SUPERIORE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%

1031

1 003 00000 00114500470

 Allegato a polizza  
**INFORTUNI**

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1	45,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE	45,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20,00%
<b>LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti-Stabilizzati)</b>	
<b>ARTO INFERIORE</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22,00%
<b>LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE</b>	
<b>PERC.</b>	<b>PERC.</b>
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI	30,00%
PARAPARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITA' DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40,00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITA' AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40,00%
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35,00%
<b>USTIONI - CAPO</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DELL'11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	14,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	10,00%
<b>USTIONI - ARTI SUPERIORI E INFERIORI</b>	
<b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b>	<b>PERC.</b>
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10,00%



1031

1 003 00000 00114500470

Allegato a polizza  
INFORTUNI

NUMERO DI POLIZZA 1/2579/77/132237209

AGENZIA MILANO

CODICE SUBAGENZIA 374

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	20,00%
<b>10A15236</b>	

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(Un procuratore)

Il Contraente

A.C.S.I.  
Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero